

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 4000

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAI MINISTRI DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

*Presentato il 20 settembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La riforma tributaria del 1973 non ha modificato il regime di favore tradizionalmente accordato in materia di imposizione diretta agli interessi ed altri proventi dei titoli pubblici. Sulla base di una precisa indicazione della legge di delegazione legisla-

tiva n. 825 del 1971 (articolo 9, n. 2), l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, ha dichiarato esenti dalle imposte sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico nonché delle obbligazioni e degli

altri titoli emessi dalle amministrazioni dello Stato e da altri enti specificamente indicati.

L'aumento dell'indebitamento dello Stato verificatosi in anni recenti ha tuttavia finito con il creare diffuse situazioni di rendite finanziarie, anche consistenti, sottratte ad ogni forma di tassazione, alterando in modo sensibile l'equilibrio del sistema impositivo e provocando anche vistosi fenomeni di elusione dell'imposizione. Questi ultimi si sono manifestati attraverso gli effetti distorsivi che il possesso di tali redditi esenti può causare nell'applicazione della regola della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa stabilita dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

A questi ultimi fenomeni si pose rimedio con il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6, escludendo la deducibilità degli interessi passivi, relativi a titoli acquistati dal 28 novembre 1984, in sede di determinazione del reddito delle società ed enti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del decreto n. 598 del 1973, e del reddito di impresa degli altri soggetti fino a concorrenza degli interessi ed altri proventi dei titoli pubblici (ed anche di quelli privati che in virtù di norme temporanee fruibano dell'agevolazione) esenti dalle imposte sui redditi. Si trattò in realtà di un primo e significativo passo sulla via del recupero a tassazione dei redditi derivanti dai titoli pubblici, giacché il provvedimento ha sostanzialmente comportato il venire meno della esenzione (per titoli acquisiti dalla data sopra indicata e quindi rispettando le situazioni preesistenti) relativamente all'ammontare di essi non eccedente quello degli interessi passivi.

Il Governo ritiene che sia giunto il momento per compiere il secondo e definitivo passo sulla via intrapresa sottoponendo a tassazione gli interessi e gli altri proventi dei titoli suddetti.

Evidenti considerazioni d'ordine sistematico richiedono che la tassazione dei redditi in questione sia attuata nell'am-

bito della vigente disciplina dei redditi di capitale e specificamente di quella concernente gli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari. Tale disciplina prevede, come è noto, sistemi impositivi diversi in relazione al soggetto che li consegue, assoggettandoli per le persone fisiche ad imposta sostitutiva (ritenuta alla fonte a titolo di imposta) e includendoli, per le persone giuridiche, nel reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Il nuovo regime non può ovviamente che trovare applicazione per il futuro, relativamente cioè agli interessi ed altri proventi derivanti da titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore non essendo ammissibile, e non soltanto per motivi di equità ma per doveroso rispetto degli impegni assunti, incidere, alterandone l'equilibrio economico, su rapporti giuridici insorti nella vigenza dell'esenzione.

Si pone peraltro l'esigenza, in presenza di una disciplina più congrua e sistematica, di superare la normativa contenuta nel decreto 28 novembre 1984, n. 791, senza tuttavia modificare le situazioni ad essa conseguenti, ed anzi preservandone gli effetti sostanziali.

\* \* \*

Agli indicati obiettivi risponde il decreto-legge in esame, di cui si chiede la conversione in legge ed al quale è necessario fare ricorso per la natura stessa dell'oggetto del provvedimento che impone l'esigenza di evitare situazioni di incertezza nei rapporti giuridici, tenendo conto del susseguirsi delle emissioni anche prossime e dei riflessi, anche indiretti, sull'intero mercato finanziario.

Con l'articolo 1, primo comma, viene innanzi tutto limitato l'ambito operativo dell'esenzione prevista dal citato articolo 31 del decreto n. 601 del 1973, nel senso che tale esenzione continua a permanere per i titoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in rassegna, mentre quelli emessi a partire da quella stessa data sono assoggettati ad imposizione. Per titoli emessi dalla data

di entrata in vigore del decreto-legge devono intendersi quelli la cui sottoscrizione ha inizio dalla medesima data.

Quanto alle modalità di tassazione, il secondo comma dell'articolo 1 dispone che sugli interessi ed altri proventi dei titoli in questione deve essere operata la ritenuta alla fonte prevista per gli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari e similari nell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamandone i criteri applicativi stabiliti nel quarto comma dello stesso articolo. La misura della ritenuta, attualmente fissata nel 12,50 per cento, è peraltro ridotta alla metà per gli interessi dei titoli emessi fino al 30 settembre 1987.

Questa normativa comporta che gli interessi e proventi anzidetti restano assoggettati, come innanzi detto, al medesimo regime previsto per gli interessi e proventi di qualsiasi titolo obbligazionario, e sono quindi tassati con criteri diversi in relazione al soggetto che li consegue. La richiamata disposizione dell'articolo 26 del decreto n. 600 del 1973 prevede infatti che nei confronti delle persone fisiche e delle società di persone ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto n. 597 del 1973, la ritenuta è applicata a titolo di imposta e quindi esaurisce la obbligazione tributaria. Nei confronti invece delle società di capitali e degli enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 del decreto n. 598 del 1973 la ritenuta è applicata a titolo di acconto e gli interessi in questione concorrono quindi a formare il reddito complessivo di tali soggetti con la conseguenza che sono imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.

Lo stesso secondo comma dell'articolo 1 richiama l'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, la quale stabilisce, come è noto, che la ritenuta prevista nel citato primo comma dell'articolo 26 del decreto n. 600 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma che i possessori di titoli obbligazionari e similari

percepiscono alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli stessi. Il richiamo a tale disposizione rappresenta una puntualizzazione intesa a ribadire che il venir meno dell'esenzione comporta l'imponibilità anche della suddetta differenza, costituendo anch'essa un provento dell'obbligazione; imponibilità che ovviamente non resta limitata nell'ambito della ritenuta, ma comprende anche la tassabilità del provento come componente del reddito imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR quando la ritenuta è applicata a titolo di acconto.

Completano la normativa sulla ritenuta le disposizioni contenute nel terzo comma del medesimo articolo 1, le quali sottopongono la riscossione di essa alle medesime regole previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo 2 si riferisce ai certificati di credito del Tesoro a tasso variabile e alle altre analoghe obbligazioni pubbliche che, emessi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, rimangono esenti, e quindi non soggetti a ritenuta, e il cui rendimento è stabilito con riferimento a titoli che in avvenire saranno invece soggetti alla ritenuta. Poiché il tasso nominale per i titoli di nuova emissione dovrà necessariamente tenere conto della ritenuta, pur adeguandosi alle situazioni di mercato, si dispone che il riferimento avvenga sul rendimento dei nuovi titoli al netto della ritenuta: e ciò ad evitare un lucro ingiustificato che altrimenti si verificherebbe per i portatori di titoli già emessi con durata superiore a un anno, per i quali continua l'esenzione e per i quali quindi non si applica la ritenuta.

\* \* \*

Come si è in principio accennato, il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, senza formalmente modificare il regime di esenzione degli interessi ed altri proventi dei titoli pubblici (e di quelli privati che ne fruivano), ha tuttavia conseguito indirettamente l'effetto di farlo ve-

nir meno, per i titoli acquisiti dal 28 novembre 1984, nei confronti delle imprese, in tutto o in parte secondo la particolare situazione di ciascuna, attraverso la dichiarata indeducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza dell'ammontare di quelli attivi esenti. A questo stesso risultato perviene la normativa contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge in esame, pur riconducendo nell'ambito della nuova disciplina le fattispecie regolate dal precedente decreto, conseguendo così l'obiettivo di un opportuno superamento di esso senza tuttavia mutarne gli effetti.

Dispone infatti il primo comma del predetto articolo che nei confronti dei titolari di reddito di impresa e cioè dei medesimi soggetti destinatari del decreto-legge n. 791 del 1984 — pur esplicitamente indicati con più chiara specificazione — gli interessi ed altri proventi dei medesimi titoli ivi considerati, emessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, acquistati, ricevuti in pegno o in usufrutto a decorrere dal 28 novembre 1984, data da cui spiega efficacia il decreto-legge n. 791 del 1984, concorrono a formare il reddito imponibile dei possessori per un ammontare corrispondente a quello degli interessi passivi deducibili.

La disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla entrata in vigo-

re del provvedimento, sicché a decorrere da tale periodo, nella determinazione del reddito degli anzidetti soggetti, torna pienamente applicabile la regola sulla deducibilità degli interessi passivi stabilita dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e fino a concorrenza del loro ammontare gli interessi derivanti dai titoli suindicati costituiscono componenti positivi del reddito imponibile, mentre per la parte eccedente continueranno a fruire dell'esenzione.

Coerente corollario di questa normativa è l'abrogazione, disposta nel secondo comma del predetto articolo, dei primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 791 del 1984, concernenti gli aspetti sostanziali della disciplina da questo dettata; i commi terzo e quarto, che riguardano gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, necessari per consentire il controllo da parte degli uffici dei titoli da essi posseduti, della data di acquisizione, e dei relativi proventi, nonché le sanzioni per il caso di inosservanza, vengono viceversa mantenuti in vigore perché conservano la loro rilevanza anche ai fini dell'applicazione della nuova normativa alla quale si è fatto riferimento.

Del decreto-legge in rassegna si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

### ART. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 1986.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. Le ritenute di cui al comma 2 sono rimosse:

a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministra-

zioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera *b*),

*b*) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *d*), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto

## ARTICOLO 2

1 Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dello stesso articolo, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta

## ARTICOLO 3

1 A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interessi e gli altri proventi, compresi quelli conseguiti mediante acquisto delle sole cedole delle obbligazioni e dei titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti, emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e sottoscritti, acquistati o ricevuti in pegno o in usufrutto a decorrere dal 28 novembre 1984, concorrono a formare, per un ammontare corrispondente a quello degli interessi passivi deducibili, il reddito delle società e degli enti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, delle società e degli enti indicati alla lettera *d*) dello stesso articolo, se corrisposti a loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, escluse le società semplici, nonché, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, delle persone fisiche e degli enti indicati alla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598

2 Con effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello stesso articolo si intendono riferite ai soggetti ed alle obbligazioni e agli altri titoli indicati nel precedente comma 1

## ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Consolato Generale d'Italia in Barcellona,  
addì 19 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.